*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 141° — Numero 279**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 29 novembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 novembre 2000, n. **350.**

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ceca per lo sviluppo della cooperazione economica, fatto a Praga il 4 novembre 1997.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca per lo sviluppo della cooperazione economica, fatto a Praga il 4 novembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 337 milioni per l'anno 2000, in lire 331 milioni per l'anno 2001 ed in lire 337 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

# ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA CECA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Ceca, qui di seguito denominati Parti Contraenti

- tenendo in considerazione l'importanza della cooperazione in campo economico per lo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi;

- confermando la loro aspirazione, in conformità con i principi e con le disposizioni dell'Atto Finale della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, a sviluppare ed approfondire una cooperazione reciprocamente vantaggiosa;

- confermando il comune interesse per lo sviluppo della cooperazione anche nell'ottica dell'Iniziativa Centro-Europea e dell'inserimento della Repubblica Ceca nel processo di integrazione dell'Unione Europea, in particolare in conformità con l'Accordo Europeo del 4 ottobre 1993 che istituisce una Associazione tra la Repubblica Ceca, da una parte, e le Comunità Europee ed i loro Stati Membri, dall'altra parte;

- riferendosi al Trattato di Amicizia e Cooperazione del 23 gennaio 1996 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Ceca;

- esprimendo il desiderio di continuare a sviluppare i rapporti di amicizia e di rafforzare la cooperazione in campo economico tra i due Paesi su una base solida e a lungo termine, partendo dai principi dell'uguaglianza dei diritti e del vantaggio reciproco, nonchè di approfondire tale cooperazione al fine di usufruire pienamente delle possibilità derivanti dal progresso tecnico-scientifico;

- considerando che tale cooperazione potrebbe proficuamente estendersi a tutti i settori di comune interesse, ed in particolare a quelli emergenti di interesse primario.

hanno convenuto quanto segue:

## Art.1

Le Parti Contraenti, riconoscendo che la cooperazione in campo economico rappresenta un fattore di progresso per lo sviluppo e per la diversificazione delle relazioni tra i due Paesi, si impegnano a promuoverla e a svilupparla.

A tal fine esse si concederanno reciprocamente, nel rispetto delle disposizioni vigenti nei rispettivi Paesi, il regime di trattamento nazionale nel campo della cooperazione economica e tutte quelle facilitazioni che rendano possibile la realizzazione dei progetti di collaborazione previsti dall'Articolo 3 del presente Accordo.

Particolare attenzione verrà posta allo sviluppo progressivo di nuove forme di cooperazione, come le società miste (joint-ventures) e la collaborazione industriale.

Art. 2

Al fine di utilizzare nella maniera più efficace le possibilità di cooperazione offerte dai programmi di sviluppo economico dei due Paesi, le Parti Contraenti procederanno, per il tramite degli organismi competenti, a scambi di informazioni circa i loro obiettivi di sviluppo allo scopo di permetterne una migliore conoscenza, ed assicureranno , attraverso i canali competenti, un'adeguata informazione agli operatori interessati.

Art. 3

Le Parti Contraenti, in conformità alle leggi ed ai regolamenti in vigore nei rispettivi Paesi, si adopereranno per ampliare e approfondire la cooperazione tra le persone fisiche e tra quelle giuridiche, in particolare enti ed imprese dei due Paesi, in tutti i settori di reciproco interesse, ed in special modo in quelli qui di seguito elencati:

- industria e processi tecnologici
- agricoltura e industria agro-alimentare
- trasporti
- energie convenzionali e rinnovabili
- telecomunicazioni e informatica
- sanità
- protezione ambientale e prevenzione degli incidenti industriali
- sicurezza nucleare
- turismo
- commercio interno e tutela dei consumatori
- sostegno esteso alle piccole e medie imprese
- gestione, formazione professionale e trasferimenti
- servizi finanziari e settore terziario.

Art. 4

Nel quadro del presente Accordo, un interesse particolare sarà rivolto alle seguenti forme di cooperazione:

1. Cooperazione, compresa la coproduzione, fra le imprese industriali, agricole e di servizi al fine di permettere un migliore impiego delle capacità produttive,

l'aumento della competitività e la commercializzazione dei prodotti sul mercato dei due Paesi o su mercati terzi.

2. Cooperazione tra persone fisiche e giuridiche allo scopo di sviluppare ed ammodernare i procedimenti tecnici ed i metodi di lavoro.

3. Scambi di invenzioni, brevetti, esperienze tecniche ed industriali, know how e nuove tecnologie, preparazione e realizzazione di ricerche in comune.

4. Formazione del personale e scambio di esperti, consulenti e borsisti.

5. Costituzione di imprese miste.

6. Altre forme di cooperazione di reciproco interesse, con particolare attenzione all'approfondimento della cooperazione tra le imprese medio-piccole dei due Paesi.

**Art.5**

Le Parti Contraenti, consapevoli dell'importanza della sicurezza e della stabilità dei rifornimenti di energia per lo sviluppo della cooperazione economica, dedicheranno particolare attenzione al settore energetico, soprattutto nel settore petrolifero a valle. Tale collaborazione verrà sviluppata nell'ambito dei principi enunciati nella Carta Europea dell'Energia.

**Art. 6**

Le Parti Contraenti collaboreranno ai fini del miglioramento della sicurezza delle centrali nucleari, con particolare riferimento alla costruzione di impianti adeguati alle normative internazionali di sicurezza.

**Art.7**

Le Parti Contraenti confermano la particolare importanza che la protezione dell'ambiente assume per un moderno sviluppo industriale e si impegnano a studiare le forme più idonee per una cooperazione in questo settore, diretta a promuovere ed incentivare lo sviluppo sostenibile delle risorse naturali. Le Parti Contraenti svilupperanno altresì la cooperazione bilaterale nel settore della prevenzione degli incidenti industriali e delle calamità naturali.

**Art.8**

Considerando il credito come un importante strumento per lo sviluppo e l'ampliamento delle forniture di impiantistica e di assistenza tecnica, entrambe le Parti Contraenti, nel rispetto dei vincoli derivanti dagli impegni internazionali assunti dai due

Paesi e dalle rispettive legislazioni nazionali, esamineranno le problematiche relative ai crediti all'esportazione.

Art.9

Conformemente alle rispettive legislazioni, entrambe le Parti Contraenti si adopereranno per l'apertura sia in Italia che nella Repubblica Ceca di rappresentanze di organizzazioni, enti, imprese, banche, cooperative e società.

Le Parti Contraenti favoriranno l'attuazione di iniziative atte a promuovere contatti tra operatori economici, tecnici ed esperti dei due Paesi.

Le Parti Contraenti favoriranno altresì la partecipazione degli enti interessati di un Paese alle manifestazioni fieristiche dell'altro, lo scambio di missioni di tecnici e di esperti economici, l'organizzazione di convegni e di settimane tecnologiche.

Art.10

Le Parti Contraenti favoriranno nei limiti del possibile lo sviluppo dei loro collegamenti nel settore del trasporto stradale, ferroviario (incluso il trasporto intermodale), aereo, nonchè in quello delle telecomunicazioni, considerandoli un fattore essenziale per l'ulteriore rafforzamento dei loro rapporti in tutti i campi.

Art.11

Le Parti Contraenti istituiranno un "Gruppo di Lavoro per gli Affari Economici e le Questioni Generali" che si occuperà di tutti gli aspetti relativi alla promozione ed al coordinamento di tutti i settori di cooperazione regolati dal presente Accordo, nonchè le problematiche concernenti lo sviluppo dei rapporti economici bilaterali. Questo Gruppo di Lavoro, presieduto per parte italiana da un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri e per parte ceca da un rappresentante del Ministero dell'Industria e del Commercio, sarà composto da esponenti delle varie amministrazioni competenti per le questioni di volta in volta trattate in seno al Gruppo stesso.

Le Parti Contraenti istituiranno inoltre un "Gruppo di Lavoro per gli Scambi e la Cooperazione Economica ed Industriale" che curerà lo sviluppo della collaborazione economica, industriale e tecnica, nonchè dei relativi scambi promuovendo l'elaborazione e l'esecuzione dei relativi progetti. Questo Gruppo di Lavoro, presieduto per parte italiana da un rappresentante del Ministero del Commercio con l'Estero e per parte ceca da un rappresentante del Ministero dell'Industria e del Commercio, sarà composto prevalentemente da esponenti di imprese e di associazioni industriali di categoria.

Entrambi i "Gruppi di Lavoro" si riuniranno al livello equivalente a seconda delle necessità e dietro richiesta di una delle Parti Contraenti alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Ceca.

**Art. 12**

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica previste dalla Costituzione e dalle Leggi in vigore negli Stati delle Parti Contraenti.

**Art.13**

Il presente Accordo viene stipulato per un periodo di 5 anni dalla data della sua entrata in vigore e la sua validità sarà tacitamente prorogata di anno in anno a condizione che nessuna delle Parti Contraenti lo denunci per iscritto, per via diplomatica, almeno sei mesi prima della scadenza.
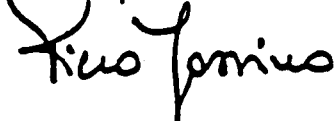
Alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo di Cooperazione Economica ed Industriale del 30 aprile 1970 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Cecoslovacca cesserà di avere validità sulle relazioni tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Ceca.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a..Praga..............il 4.11.1997.in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, ceca ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici. In caso di divergenza di interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Ceca

# AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC FOR THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC CO-OPERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Czech Republic, hereafter referred to as the "Contracting Parties",

bearing in mind the importance of economic co-operation for the development of relations between the two Countries;

confirming their desire to develop and enhance mutually beneficial co-operation in accordance with the principles and provisions of the Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe;

- further confirming their common interest in developing co-operation in connection with both the Central European Initiative and the process of integration of the Czech Republic to the European Union, in particular in accordance with the Europe Agreement of 4 October 1993 establishing an association between the Czech Republic, of the one part, and the European Communities and their Member States, of the other part;
- relying on the Agreement on Friendly Relationships and Co-operation of 23 January 1996 between the Italian Republic and the Czech Republic;
- desirous of continuing to develop relations of friendship and economic co-operation between their two Countries on a solid and long term basis, founded on the principles of equal rights and mutual benefits and to enhance this co-operation in order fully to exploit the possibilities opened up by technical and scientific progress;
- considering that this co-operation could usefully extend to all areas of common concern, particularly in the newly-emerging areas of paramount interest,

have agreed as follows:

## Art.1

The Contracting Parties will foster and enhance economic co-operation, deeming it to be an instrument of progress for the development and diversification of relations between the two Countries.
To this end they shall mutually ensure the regime of national treatment in the field of economic co-operation, subject to the constraints imposed by the laws and regulations in force in the respective Countries, and provide the support that shall make it possible to implement those co-operation projects in the sectors envisaged in Article 3 of the present Agreement.
They shall pay particularly attention to the gradual development of new forms of co-operation, such as joint ventures and industrial co-operation initiatives.

## Art. 2

In order to make the most effective use of the co-operation opportunities brought about by their economic development programmes in both Countries, the Contracting Parties shall exchange information - through the relevant agencies - on their development objectives in order to make

them better known and, through the appropriate channels, they shall provide adequate and appropriate information to all interested business concerns.

**Art.3**

The Contracting Parties shall endeavour, in accordance with the laws and regulations in force in their respective Countries, to broaden and enhance co-operation between natural and legal persons, and particularly between firms and agencies of the two Countries in every sphere of mutual interest, and more specifically in the following areas:
-industry and technological processes
-agriculture and agri-food industry
-transport
-conventional and renewable energy
-telecommunications and information technology
-health care
-environmental protection and prevention of industrial accidents
-nuclear safety
-tourism
-domestic trade and consumer protection
-support extended to medium and small-sized enterprises
-management, vocational training, and secondments
-financial services and tertiary sector.

**Art.4**

Under this Agreement, particular focus shall be placed on the following forms of co-operation:

1. Co-operation, including joint production, between industrial, agricultural and services enterprises in order to make the best use of production capabilities, the enhancement of competitiveness and the marketing of products on the markets of both Countries or on third markets.
2. Co-operation between natural and legal persons in order to develop and update technical processes and working methods.
3. Exchanging inventions, patents, technical and industrial experiences, know-how and new technologies, and preparing and implementing joint research projects.
4. Personnel training and exchanging experts, consultants, and fellowship-holders.
5. Setting up joint ventures.
6. Other forms of co-operation of mutual interest with a particular emphasis to enhancing co-operation between medium and small-sized firms in each Country.

**Art. 5**

Recognizing the importance of the security and stability of energy supplies for the development of economic co-operation, the Contracting Parties shall devote special attention to the energy sector, in particular downstream oil sector. This co-operation will be developed consistently with the principles set forth in the European Energy Charter.

**Art. 6**

The Contracting Parties shall co-operate to improve the safety of nuclear power stations, with particular reference to the construction of plants complying with international safety standards.

**Art. 7**

The Contracting Parties confirm the special importance of environmental protection to modern industrial development and undertake to study the most appropriate ways of co-operation in this sector , with the aim of providing incentives for the sustainable development of natural resources. The Contracting Parties shall also develop bilateral co-operation in the fields of the industrial accidents and natural disaster prevention.

**Art. 8**

Considering credit to be an important instrument for developing and increasing the supply of plants and of technical assistance, both Contracting Parties shall review the issues relating to export credits, subject to the constraints imposed by the international commitments undertaken by either Country as well as by their respective laws and regulations in force.

**Art. 9**

The Contracting Parties shall take steps in accordance with their respective laws and regulations in force to facilitate the opening of representative offices of organizations, agencies, firms, banks and cooperatives both in Italy and in the Czech Republic.

The Contracting Parties shall promote initiatives intended to foster contacts between concerned entities, technicians and experts of both Countries.

The Contracting Parties shall also promote the participation of concerned entities of either Country in fairs held in the other Country, the exchange of the missions by technicians and economic experts, and the organization of conferences and technology weeks.

**Art.10**

The Contracting Parties shall, as far as possible, support the development of road, rail (including intermodal transport), air and telecommunications links between each other, deeming these to be an essential factor for the further enhancement of relations in all fields.

**Art.11**

The Contracting Parties shall set up a "Working Group for General Economic Matters" which will attend to the aspects relating to fostering and co-ordinating all the areas of co-operation covered by this Agreement, as well as issues relating to the development of bilateral economic

relations. This Working Group, chaired for the Italian Party by a representative of the Ministry of Foreign Affairs and for the Czech Party by a representative of the Ministry of Industry and Trade, shall be composed of representatives of the government departments that are competent for the matters dealt with by the Group.

The Contracting Parties shall also set up a "Working Group for Trade Promotion, Industrial and Economic Co-operation" which shall endeavour to develop economic, industrial and technical co-operation and related exchanges, by promoting and implementing the related projects. This Working Group, chaired for the Italian Party by a representative of the Ministry of Foreign Trade and for the Czech Party by a representative of the Ministry of Industry and Trade, shall mainly be composed of representatives of the business and industrialists' associations.

Both Working Groups shall meet at the corresponding level as required and upon request of one Contracting Party alternatively in the Italian Republic and in the Czech Republic.

## Art.12

This Agreement shall enter into force on the receiving date of the second of the two notifications confirming the fullfilment of the internal procedures provided for by the Constitution and the relevant laws in force in the States of the Contracting Parties.

## Art.13

This Agreement shall remain in force for five years from the day of its entry in force, and shall be tacitly extended on a year-by-year basis unless either Contracting Party denounces it, through diplomatic channels, no later than six months before its expiry date.
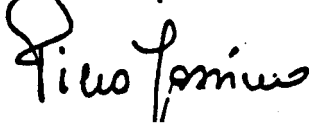
On the date of entering into force of this Agreement, the Agreement on Economic Co-operation in Industry, of 30 April 1970 between the Italian Republic and the Czechoslovak Socialist Republic shall cease to have effect on the relations between the Italian Republic and the Czech Republic.

In witness whereof the undersigned representatives, duly authorised by their respective Governments have signed this Agreement.

Done in Prague on 4.11.1997 in two originals, each in the Italian, Czech and English languages, all texts being equally authentic. In the event of any divergence on interpretation the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

Piero Fassino

For the Government of the Czech Republic

[signature]

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 4514):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 6 marzo 2000.

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri ), in sede referente, il 4 aprile 2000, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 18 aprile 2000 e il 24 maggio 2000.

Relazione scritta e annunciata il 6 giugno 2000 (atto n. 4514A - relatore sen. BASINI).

Esaminato in aula ed approvato il 6 giugno 2000.

*Camera dei deputati* (atto n. 7082):

Assegnato alla III commissione (affari esteri), in sede referente, il 19 giugno 2000 con pareri delle commissioni I, V, VIII, IX, X e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 28 settembre 2000 e il 19 ottobre 2000.

Esaminato in aula ed approvato il 6 novembre 2000.

**00G0400**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 settembre 2000, n. **351.**

**Istituzione del fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140, nella parte in cui prevede che vengano dettate norme per agevolare, senza oneri a carico dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui al sopra citato articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Preso atto dell'accordo del 26 luglio 1999, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa»;

Sentite le organizzazioni individuate dalle disposizioni di cui al richiamato articolo 4, comma 2, della citata legge n. 140 del 1999, nelle parti firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 13 settembre 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Costituzione del fondo*

1. È istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa».

Art. 2.

*Finalità del fondo*

1. Il fondo, che gode di autonomia gestionale sotto il profilo finanziario e patrimoniale, ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori, ad esclusione dei dirigenti, provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Art. 3.

*Amministrazione del fondo*

1. Il fondo è gestito da un «Comitato amministratore» composto da cinque esperti designati dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore assicurativo e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonché aderenti allo stesso, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette compo-

nenti del comitato, aventi diritto al voto. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

2. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo, il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'istituto, o un suo delegato, con voto consultivo.

4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.

5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali, di cui al comma 1, provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.

Art. 4.

*Compiti del comitato amministratore del fondo*

1. Il comitato amministratore deve:

*a)* predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

*b)* deliberare gli interventi in conformità dei criteri definiti all'articolo 5;

*c)* deliberare sul versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, disponendone, eventualmente, la sospensione e la successiva riattivazione, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire l'erogazione delle prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento, nonché la gestione del fondo stesso;

*d)* vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;

*e)* decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;

*f)* indicare l'ente cui demandare la gestione dei programmi formativi di cui all'articolo 6, comma 4, e fornire indicazioni sulle modalità di svolgimento dei programmi stessi;

*g)* assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS, compatibilmente con le funzioni e gli scopi del fondo.

Art. 5.

*Criteri per l'accesso alle prestazioni*

1. Le domande di accesso alle prestazioni proposte dalle imprese di cui all'articolo 2 sono prese in esame dal comitato amministratore su base trimestrale; il comitato amministratore, tenuto conto delle disponibilità finanziarie del fondo, delibera gli interventi in favore di ciascuna impresa in proporzione al numero delle domande proposte dell'impresa medesima.

2. Nell'ambito della quota di spettanza di ciascuna delle imprese in liquidazione coatta amministrativa di cui all'articolo 2, determinata secondo il criterio di proporzionalità di cui al comma 1, gli interventi sono deliberati secondo l'ordine cronologico delle lettere raccomandate di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 6.

*Prestazioni*

1. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, provenienti da imprese che siano state poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo di vigenza del fondo, qualora risolvano volontariamente il rapporto di lavoro, il fondo stesso provvede:

*a)* all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari a tre annualità dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle dipendenze del commissario liquidatore;

*b)* qualora si tratti di lavoratori che si trovino nella condizione di maturare i requisiti, i più prossimi tra quelli per la pensione di anzianità e quelli per la pensione di vecchiaia, per la fruizione del trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o, in base all'esercizio della facoltà di ricongiunzione, a carico di altre forme previdenziali, entro un massimo di cinque anni, in luogo del trattamento di cui al punto *a)*, all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari al 60% dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata per il numero degli anni mancanti alla pensione. Per le frazioni di anno si fa riferimento ad una retribuzione pari a tanti dodicesimi della retribuzione annua, quanti sono i mesi che compongono le frazioni medesime.

2. Nei casi previsti al punto *b)* del comma 1, il fondo provvede ad assicurare la copertura previdenziale dei lavoratori interessati mediante versamento al fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS dei contributi, commisurati alla retribuzione percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti minimi, tempo per tempo esistenti, per il diritto alla pensione, la più prossima fra anzianità e vecchiaia. Detta contribuzione non è cumulabile con la contribuzione previdenziale eventualmente versata per effetto di un nuovo rapporto di lavoro.

3. Al trattamento di cui al punto *b)* del comma 1 possono accedere sia i lavoratori che si trovano nelle condizioni richieste al momento della messa in liquidazione, sia coloro i quali maturano i necessari requisiti nell'arco di sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso, il diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla data del provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa, e comunque non oltre la scadenza del fondo.

4. Il fondo provvede, inoltre, a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con

gli appositi fondi nazionali o comunitari. A tal fine l'ANIA, sulla base delle indicazioni del comitato di amministratore del fondo, organizza corsi di formazione tendenti a riqualificare i lavoratori già dipendenti da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, fornendo loro professionalità di tipo assicurativo anche diverse da quelle di cui sono già in possesso.

Art. 7.

*Prestazioni in favore dei lavoratori*
ex lege *26 febbraio 1977, n. 39*

1. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, già dipendenti da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa entro la data di entrata in vigore del presente decreto, il fondo, qualora i lavoratori risolvano volontariamente il rapporto di lavoro, provvede, in alternativa a quanto disposto dall'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39:

*a)* all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari a tre annualità dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore;

*b)* qualora si tratti di lavoratori che si trovano nella condizione di maturare i requisiti, i più prossimi fra quelli per la pensione di anzianità e quelli per la pensione di vecchiaia, per la fruizione del trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o, in base all'esercizio della facoltà di ricongiunzione, a carico di altre forme previdenziali, entro un massimo di sette anni, in luogo del trattamento di cui al punto *a)*, all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari al 65% dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata per il numero degli anni mancanti alla pensione. Per le frazioni di anno si fa riferimento ad una retribuzione pari a tanti dodicesimi della retribuzione annua quanti sono i mesi che compongono le frazioni medesime.

2. Nei casi previsti al punto *b)* del comma 1, il fondo provvede ad assicurare la copertura previdenziale dei lavoratori interessati mediante versamento al fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS dei contributi commisurati alla retribuzione percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti minimi per il diritto alla pensione, la più prossima fra anzianità e vecchiaia. Detta contribuzione non è cumulabile con la contribuzione previdenziale eventualmente versata per effetto di un nuovo rapporto di lavoro.

3. Al trattamento di cui al comma 1, lettera *b)*, possono accedere sia i lavoratori che si trovino nelle condizioni richieste al momento della entrata in vigore del presente decreto, sia coloro i quali maturino i necessari requisiti nell'arco di sette anni dalla stessa data. In ogni caso, il diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, dai primi entro sei mesi dalla data in vigore del presente decreto, e dai secondi entro dodici mesi dalla stessa data.

4. Il fondo provvede, inoltre, a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari. A tal fine l'ANIA, sulla base delle indicazioni del comitato di amministratore del fondo, organizza corsi di formazione tendenti a riqualificare i lavoratori già dipendenti da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, fornendo loro professionalità di tipo assicurativo anche diverse da quelle di cui sono già in possesso.

5. Ai lavoratori già dipendenti dalle imprese indicate al comma 1, che non abbiano optato per l'utilizzo delle prestazioni di cui al medesimo comma 1, lettere *a)* e *b)* e che, nell'arco di sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto, vengano assunti presso un'impresa di assicurazione in città diversa da quella in cui veniva in precedenza svolta la prestazione, il fondo, in caso di effettivo trasferimento, corrisponde, quale forma di sostegno all'occupazione, un contributo netto per spese di alloggio di L. 8.000.000 per il primo anno, 6.000.000 per il secondo anno, 4.500.000 per il terzo anno.

Art. 8.

*Accesso alle prestazioni*

1. La richiesta delle prestazioni, di cui agli articoli 6 e 7, è formulata mediante lettera raccomandata indirizzata al commissario liquidatore, il quale ne dà notizia al comitato amministratore del fondo, allegando la documentazione necessaria all'accertamento del diritto ad una delle suindicate prestazioni.

2. Il comitato amministratore provvede ad informare l'ANIA dell'avvenuta deliberazione degli interventi.

Art. 9.

*Casi di esclusione*

1. Sono esclusi dagli interventi di cui al precedente articolo 2:

*a)* i lavoratori assunti con rapporto a tempo determinato;

*b)* i lavoratori assunti nei dodici mesi antecedenti alla data del provvedimento di liquidazione;

*c)* i lavoratori in possesso dei requisiti per la fruizione del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 10.

*Finanziamento*

1. Per le finalità del presente decreto, è dovuto al fondo un contributo dello 0,50% da calcolare sulla retribuzione definita come base imponibile ai fini del calcolo dei contributi obbligatori di previdenza ed assistenza sociale del personale amministrativo dipendente dalle imprese di assicurazioni.

2. Per i primi tre anni il contributo è a totale carico delle imprese di assicurazioni, mentre per il successivo periodo rimane a carico delle imprese per il 75% e a carico dei lavoratori per il restante 25%.

Art. 11.

*Scadenza*

1. Il «Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa», disciplinato dal presente regolamento, scade trascorsi sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 12.

Art. 12.

*Liquidazione del fondo*

1. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute alle gestioni o fondi pensionistici del settore assicurativo. Le quote di disponibilità non utilizzate, riferite a datori di lavoro presso i quali non risultino in essere forme di previdenza di cui al presente comma, sono devolute al fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'assicurazione generale obbligatoria.

2. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione ordinaria del fondo.

3. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 2, la stessa è assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 28 settembre 2000

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SALVI

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
LETTA

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
*Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2000*
*Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 196*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

*Note alle premesse:*

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare il comma 3, è così formulato:

«3. Con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— L'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è così formulato:

«Art. 3 *(Norme in materia di controllo della Corte dei conti).* — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

*a)* provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

*b)* atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

*c)* atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

*d)* provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

*e)* autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

*f)* provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

*g)* decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ecu stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

*h)* decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assegno preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

*i)* atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

*l)* atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevante in sede di controllo successivo.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se la Corte richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se la sezione del controllo non ne dichiari l'illegittimità o non adotti ordinanza istruttoria. In tale ultimo caso la sezione del controllo si pronuncia definitivamente nei trenta giorni successivi dal ricevimento degli elementi da essa richiesti. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione; può altresì pronunciarsi sulla legittimità di singoli atti delle amministrazioni dello Stato. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge.

Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato è presieduta dal presidente della Corte dei conti e costituita dai presidenti di sezione preposti al coordinamento del controllo preventivo e successivo e dai magistrati assegnati agli uffici di controllo. Essa delibera suddividendosi in collegi di sette magistrati determinati annualmente con riferimento a tipologie del controllo settori e materie.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Al collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti ai controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annui ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria».

— L'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è così formulato:

«Art. 2. — In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdendenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubbliche e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione, non inferiore allo 0,50 per cento;

*b)* definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;

*c)* eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;

*d)* in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;

*e)* istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;

*f)* conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi».

— L'art. 4, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140, è così formulato:

«2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonché aderenti allo stesso ed acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono dettate norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

— L'art. 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, è così formulato:

«Art. 10. — Per l'assolvimento dei compiti previsti nel precedente art. 9, il commissario liquidatore provvede a riassumere il personale già dipendente dall'impresa posta in liquidazione. Un apposito comitato composto da rappresentanti del Governo e dell'organizzazione sindacale della categoria interessata esaminerà la posizione del personale dirigente.

Il personale predetto è retribuito con i minimi previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate».

*Note all'art. 2:*

— Per il testo dell'art. 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, si vedano le note alle premesse.

*Note all'art. 7:*

— L'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, è così formulato:

«Art. 11. — Nel caso in cui il commissario liquidatore non abbia potuto procedere al trasferimento del portafoglio dell'impresa posta in liquidazione il trasferimento stesso sarà disposto dal comitato del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" che provvederà alla sua ripartizione fra le altre imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione per responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, tenendo conto del criteri indicati nell'art. 88 del citato testo unico.

Lo stesso comitato provvederà altresì alla ripartizione del personale dell'impresa in liquidazione fra le imprese alle quali è trasferito il portafoglio. Il personale stesso sarà assunto con la gradualità e nei tempi determinati dal commissario liquidatore in relazione alle esigenze della liquidazione».

**00G0401**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 novembre 2000.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali i seguenti uffici hanno comunicato il mancato funzionamento degli stessi, nei giorni a fianco di ciascuno indicati, per disinfestazione dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cefalù - giorno 28 ottobre 2000;

ufficio del registro di Cefalù - giorno 28 ottobre 2000;

ufficio delle entrate di Agrigento - giorno 31 ottobre 2000;

sezione staccata di Agrigento della direzione regionale delle entrate - giorno 31 ottobre 2000;

ufficio I.V.A. di Agrigento - giorno 31 ottobre 2000;

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Licata - giorno, 31 ottobre 2000;

ufficio del registro di Canicattì - giorno 31 ottobre 2000;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - protocollo n. 1/7998/UDG - del direttore generale del dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Cefalù nel giorno 28 ottobre 2000, dell'ufficio delle entrate, della sezione staccata della direzione regionale delle entrate e dell'ufficio I.V.A. di Agrigento, nonché dell'ufficio distrettuale dell'imposte dirette di Licata e dell'ufficio del registro di Canicattì, nel giorno 31 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 3 novembre 2000

*Il direttore regionale:* DI GIUGNO

**00A14771**

---

DECRETO 14 novembre 2000.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del registro di Cento.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il direttore dell'Ufficio del registro di Cento (Ferrara), ha comunicato il mancato funzionamento dell'Ufficio nel giorno 2 novembre 2000, causa furto, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del registro di Cento (Ferrara) è accertato per il giorno 2 novembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 14 novembre 2000

p. *Il direttore regionale:* TAMBORRA

**00A14798**

---

DECRETO 15 novembre 2000.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Direzione regionale delle entrate per la Calabria di Catanzaro.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG, del 10 ottobre 1997, con cui il direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ha delegato i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro i termini previsti;

Considerato che, a seguito di richiesta formulata da questa direzione regionale, la locale azienda sanitaria il giorno 10 novembre 2000 a partire dalle ore 11 ha provveduto alla disinfestazione dei locali ove è allocata;

Decreta

il mancato funzionamento della direzione regionale delle entrate per la Calabria di Catanzaro, nei giorni 10 novembre 2000, dalle ore 11 alle ore 14 e 11 novembre 2000 per l'intera giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 15 novembre 2000

*Il direttore regionale:* SACCONE

**00A14797**

---

DECRETO 21 novembre 2000.

**Attivazione di taluni uffici delle entrate.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE PER I SERVIZI GENERALI IL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e delle relative circoscrizioni territoriali nonché all'enucleazione delle funzioni degli uffici stessi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il quale sono stati determinati il numero, la circoscrizione territoriale e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto direttoriale 25 maggio 1999, con il quale è stata provvisoriamente attribuita all'ufficio delle entrate di Caserta la competenza in materia di registro sui comuni ricadenti nella circoscrizione dell'ufficio delle entrate di Santa Maria Capua Vetere;

Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999, con il quale, al fine di agevolare lo smaltimento dell'arretrato relativo al controllo formale delle dichiarazioni IVA, si è stabilito di mantenere tale attività presso gli uffici IVA ancora operanti e di trasferirla, una volta soppressi i predetti uffici, esclusivamente agli uffici delle entrate dei capoluoghi provinciali, consentendo così agli altri uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione dei controlli sostanziali;

Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici delle entrate di Vimercate, Santa Maria Capua Vetere, Sala Consilina, Benevento, Fabriano, Giarre e Rapallo;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle regioni Campania, Liguria, Lombardia, Marche e Sicilia sono attivati gli uffici delle entrate e le sezioni staccate specificati nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

2. A decorrere dalla data di avvio degli uffici delle entrate di cui al comma 1, il secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Milano e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Salerno, Ancona e Catania, nonché le locali sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati. Alla data medesima, i predetti uffici dell'imposta sul valore aggiunto provvedono, per le annualità fino al 1996, al controllo formale delle dichiarazioni IVA e ai conseguenti adempimenti anche per i contribuenti domiciliati nelle circoscrizioni facenti capo agli uffici delle entrate di Vimercate, Sala Consilina, Fabriano e Giarre.

3. Alla data di soppressione degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Caserta e Genova, i compiti già svolti da tali uffici in materia di controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996, nonché i conseguenti adempimenti, sono attribuiti all'ufficio delle entrate di Caserta e al secondo ufficio circoscrizionale di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2000

*Il direttore generale:* ROMANO

TABELLA

| REGIONE | PROVINCIA | UFFICI ATTIVATI | UFFICI SOPPRESSI | DATE DI ATTIVAZIONE DEI NUOVI UFFICI E DI SOPPRESSIONE DEGLI UFFICI PREESISTENTI |
|---|---|---|---|---|
| LOMBARDIA | Milano | ufficio delle entrate di **Vimercate** | Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Vimercate | 28 novembre 2000 |
| CAMPANIA | Caserta | ufficio delle entrate di **Santa Maria Capua Vetere** | Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Santa Maria Capua Vetere nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della Direzione regionale delle entrate di Caserta | 28 novembre 2000 |
| | Salerno | ufficio delle entrate di **Sala Consilina** | Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Sala Consilina | 29 novembre 2000 |
| | Benevento | ufficio delle entrate di **Benevento** e sezioni staccate di Cerreto Sannita e San Bartolomeo in Galdo | Uffici distrettuali delle imposte dirette ed uffici del registro di Benevento, Cerreto Sannita e San Bartolomeo in Galdo nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della Direzione regionale delle entrate di Benevento | 30 novembre 2000 |
| MARCHE | Ancona | ufficio delle entrate di **Fabriano** | Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Fabriano | 5 dicembre 2000 |
| LIGURIA | Genova | ufficio delle entrate di **Rapallo** | Uffici distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Rapallo nonché uffici dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della Direzione regionale delle entrate di Genova | 6 dicembre 2000 |
| SICILIA | Catania | ufficio delle entrate di **Giarre** | Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Giarre | 12 dicembre 2000 |

00A14772

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DETERMINAZIONE 10 novembre 2000.

**Soppressione degli Uffici circoscrizionali del Tesoro di Torino.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE
E DEI SERVIZI DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 16 luglio 1997 con cui, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, sono stati istituiti gli uffici circoscrizionali del Tesoro di Torino,

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, di unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del comitato interministeriale della programmazione economica, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto l'art. 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 «Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, terzo comma, della legge 3 aprile 1997, n. 94», con cui è stato disposto, previa convenzione il trasferimento all'I.N.P.D.A.P. del personale delle direzioni provinciali del tesoro, già assegnato all'espletamento delle funzioni demandate all'istituto ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 1999 parte delle competenze già proprie delle direzioni provinciali del tesoro in materia di gestione e pagamento delle pensioni, nonché il personale già assegnato ai relativi servizi sono stati trasferiti all'I.N.P.D.A.P.;

Visto il punto 3 dell'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 settembre 1999, concernente l'organizzazione dei dipartimenti provinciali del tesoro, con il quale la direzione dei servizi vari di Torino è stata articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale: ufficio I - servizi amministrativi ed ufficio II - stipendi ed altre spese fisse;

Sentito il capo del Dipartimento provinciale del Tesoro di Torino;

Valutata l'opportunità di procedere ad una più razionale ed organica rideterminazione dell'assetto organizzativo della direzione provinciale dei servizi vari di Torino, attualmente basata su una sede centrale e due uffici circoscrizionali presso i quali venivano espletati tra l'altro anche i servizi di gestione e pagamento delle pensioni trasferite all'I.N.P.D.A.P.;

Determina:

Gli Uffici circoscrizionali del Tesoro di Torino sono soppressi.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2000

*Il capo del Dipartimento:* DEL BUFALO

**00A14770**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 novembre 2000.

**Indizione della «Giornata per la donazione degli organi», per l'anno 2001.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 27 marzo 2000, registrata alla Corte dei conti il 3 maggio 2000, con la quale, fra l'altro, viene demandata al Ministro della sanità, per l'anno 2001 e successivi, l'individuazione della data, in un periodo compreso fra il 21 marzo e il 31 maggio, per la celebrazione della «Giornata per la donazione degli organi»;

Ritenuto opportuno, sentite le associazioni interessate, individuare tale data nel giorno 25 marzo 2001;

Decreta:

Art. 1.

La «Giornata per la donazione degli organi», per l'anno 2001, è indetta per il giorno 25 marzo.

Art. 2.

In tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire la conoscenza e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2000

*Il Ministro:* VERONESI

**00A14652**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 settembre 2000.

**Integrazione dell'elenco dei funzionari delegati al servizio di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui al decreto ministeriale del 30 agosto 1996.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee n. 68/193/CEE del 9 aprile 1968, concernente la produzione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e la vendita degli stessi ad imprenditori vivaistici ed agricoltori residenti in Paesi delle Comunità economiche europee;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, e successive modificazioni, che ha recepito nella legislazione nazionale la predetta direttiva comunitaria;

Visto il decreto ministeriale n. 35388 del 30 agosto 1996 con il quale è stato riordinato l'elenco dei funzionari delegati al servizio di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Viste le comunicazioni trasmesse da talune regioni e province, nonchè dall'Istituto sperimentale per la viticoltura con le quali è stata segnalata la necessità di procedere all'integrazione di taluni nominativi nell'ambito dell'elenco dei funzionari delegati di cui sopra;

Considerata pertanto la necessità di apportare le suddette modifiche nella lista dei funzionari di cui in premessa;

Decreta:

*Articolo unico*

L'elenco dei funzionari delegati al servizio di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, di cui al decreto ministeriale n. 35388 del 30 agosto 1996, è così integrato:

Regione Lombardia - Direzione generale agricoltura - Servizio sviluppo delle imprese agricole e dei servizi di sviluppo:

Polsini dott. Giovanni - integra i funzionari già delegati;

Massimo dott. Celè - integra i funzionari già delegati;

Cavagna dott. Bignamino - integra i funzionari già delegati.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2000

*Il direttore generale:* AMBROSIO

**00A14799**

DECRETO 13 novembre 2000.

**Integrazione dell'elenco dei funzionari delegati al servizio di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui al decreto del 30 agosto 1996.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la direttiva del Consiglio delle comunità economiche europee n. 68/193/CE del 9 aprile 1968, concernente la produzione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e la vendita degli stessi ad imprenditori vivaistici ed agricoltori residenti in Paesi delle Comunità economiche europee;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1969, n. 1164, e successive modificazioni che ha recepito nella legislazione nazionale la predetta direttiva comunitaria;

Visto il decreto ministeriale n. 35388 del 30 agosto 1996 con il quale è stato riordinato l'elenco dei funzionari delegati al servizio di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa e della vite;

Viste le comunicazioni trasmesse da talune amministrazioni, regioni, province autonome nonché dall'Istituto sperimentale per la viticoltura con le quali è stata segnalata la necessità di procedere all'integrazione di taluni nominativi nell'ambito dell'elenco dei funzionari delegati di cui sopra;

Considerata pertanto la necessità di apportare le suddette modifiche nella lista dei funzionari di cui in premessa;

Decreta:

*Articolo unico*

L'elenco dei funzionari delegati al servizio di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, di cui al decreto ministeriale n. 35388 del 30 agosto 1996, è così integrato:

Regione Puglia - Assessorato agricoltura e foreste caccia e pesca - Ufficio produzioni arboree:

Albano dott. Luciano - integra i funzionari già delegati;

Leo p.a. Salvatore - integra i funzionari già delegati;

Settore agricoltura della provincia di Pisa - Servizio produzioni agricole:

Sbrana dott.ssa Cinzia - integra i funzionari già delegati;

Iacono dott. Guido - integra i funzionari già delegati;

Regione Lombardia - Direzione generale agricoltura - servizio sviluppo delle imprese agricole e dei servizi di sviluppo:

Cavagna dott. Beniamino - integra i funzionari già delegati;

Il presente decreto sarà inviato all'Organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2000

*Il direttore generale:* AMBROSIO

**00A14773**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 maggio 2000.

**Autorizzazione alla gradualità degli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie ai sensi dell'art. 4, comma 11-*bis*, della legge 19 luglio 1993, n. 236.**

### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 11-*bis*, del richiamato testo normativo il quale prevede che i datori di lavoro che trasformano la loro natura giuridica da pubblica in privata possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente agli obblighi occupazionali in materia di assunzioni obbligatorie, previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1994, con il quale sono state determinate le modalità relative al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Considerato che la legge 2 aprile 1968, n. 482, è stata abrogata dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», che ha riformato la disciplina in materia, rideterminando, tra l'altro le quote d'obbligo;

Considerato, pertanto, che appare necessario procedere al riproporzionamento delle quote di obbligo che i datori di lavoro, che hanno trasformato la loro natura giuridica da pubblica in privata, sono tenuti a riservare ai destinatari della normativa in materia di assunzioni obbligatorie;

Decreta:

Art. 1.

1. I datori di lavoro, di cui all'art. 4, comma 11-*bis*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di contemperare l'assolvimento dell'obbligo di copertura delle quote previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, con il mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle imprese, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente riservando, comunque, una percentuale pari al 12% delle assunzioni effettuate in data successiva alla trasformazione della loro natura giuridica da pubblica a privata, ai beneficiari della predetta normativa, fino al completo assolvimento dell'obbligo medesimo, se occupano più di 50 dipendenti.

2. Per i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti, la quota di riserva è fissata rispettivamente in 4 e 2 unità.

Art. 2.

1. I datori di lavoro devono presentare la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 1, in carta legale, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale per l'impiego, e consegnare copia della richiesta a ciascun servizio, individuato dalle regioni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel cui ambito territoriale occupano dipendenti.

3. La domanda deve indicare:

*a)* il provvedimento e la data di trasformazione da ente pubblico in soggetto privato;

*b)* il numero totale dei dipendenti in servizio a tale data con l'indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della normativa in materia di assunzioni obbligatorie;

*c)* i motivi per i quali viene chiesta l'autorizzazione ad adempiere gradualmente agli obblighi occupazionali;

*d)* l'indicazione dei servizi di cui al comma 1, cui è stata consegnata la domanda stessa.

4. Le notizie di cui al punto *b)* devono essere fornite, separatamente, sia per l'intero territorio nazionale che per ciascuna provincia in cui l'impresa occupa dipendenti.

5. I servizi di cui al comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento dalla richiesta di autorizzazione, comunicano al Ministero le eventuali osservazioni.

Art. 3.

1. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Le autorizzazioni concesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono rideterminate secondo quanto disposto all'art. 1, a decorrere dalla medesima data, senza necessità di una nuova istanza.

3. Il decreto ministeriale del 22 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1994 è abrogato.

Roma, 15 maggio 2000

*Il Ministro:* SALVI

**00A14709**

DECRETO 8 novembre 2000.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Gruppo Bayermont - Soc. coop.va a r.l.», in Lecce, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 28 marzo 2000, depositata in cancelleria il 4 aprile 2000, con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della cooperativa «Gruppo Bayermont - Soc. coop.va a r.l.» con sede in Lecce;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre il consorzio in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Gruppo Bayermont - Società coop.va a r.l.», con sede in Lecce, costituita in data 30 ottobre 1997 con atto a rogito notaio Maria Stellacci di Lecce, omologato dal tribunale di Lecce con decreto del 9 dicembre 1997, iscritta al n. 2542 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Riccardo Strada, nato a Bari il 1° febbraio 1966, con studio in Bari - Largo Nitti Valentini n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* PILONI

**00A14711**

DECRETO 8 novembre 2000.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «S.C.A.P.I. soc. coop.va autoparcheggiatori profughi italiani», in Napoli, già posta in liquidazione coatta amministrativa.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori e dei componenti organi collegiali;

Visto il decreto ministeriale in data 20 marzo 1981, con il quale la società cooperativa «S.C.A.P.I. soc. coop.va autoparcheggiatori profughi italiani», con sede in Napoli, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, e il dott. Nicola Ciccarelli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la lettera con la quale il predetto dott. Ciccarelli ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Claudio Cattedri nato a Napoli il 1° gennaio 1974 ed ivi residente in corso Umberto I, 106, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «S.C.A.P.I. soc. coop.va autoparcheggiatori profughi italiani», con sede in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 20 marzo 1981, in sostituzione del dott. Nicola Ciccarelli, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* PILONI

**00A14712**

DECRETO 8 novembre 2000.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «ISVI (Istituto per la cooperazione allo sviluppo internazionale) Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ancona, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 3 agosto 2000, nei confronti della società cooperativa «ISVI (Istituto per la cooperazione allo sviluppo internazionale) società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ancona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «ISVI (Istituto per la cooperazione allo sviluppo internazionale) società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ancona, costituita in data 22 dicembre 1992, con atto a rogito notaio dott. Ugo Salvatore di Ancona, omologato dal tribunale di Ancona con decreto del 9 giugno 1993, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Sebastiano Di Diego nato a Lanciano (Chieti) il 7 gennaio 1969, residente a San Severino Marche (Macerata) in via Raffaello Sanzio n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* PILONI

**00A14713**

DECRETO 8 novembre 2000.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa S. Felice a r.l.», in Piazzola di Nola, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di accertamento a seguito di diffida redatto in data 6 marzo 2000, nei confronti della società cooperativa «Cooperativa S. Felice a r.l.», con sede in Piazzola di Nola (Napoli), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa S. Felice a r.l.», con sede in Piazzola di Nola (Napoli), costituita in data 13 febbraio 1979, con atto a rogito del notaio avv. Salvatore Napoletano di Napoli, omologato dal tribunale di Napoli, con decreto del 18 aprile 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Oreste Cantillo nato a Salerno il 14 aprile 1965, con studio in Roma, via Ovidio 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* PILONI

**00A14714**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

DELIBERAZIONE 27 settembre 2000.

**Contenuti dell'attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell'idoneità dei mezzi di trasporto di cui all'art. 12, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406.**

IL COMITATO DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato albo;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 3, lettera *a)*, del medesimo decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale dispone che le imprese di trasporto dei rifiuti debbono corredare la domanda d'iscrizione all'albo con attestazione a mezzo di perizia giurata, redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista iscritto all'ordine professionale, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *g)*, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, di dover fissare i contenuti della predetta attestazione;

Delibera:

Art. 1.

*Generalità*

1. L'idoneità dei mezzi di trasporto di cui all'art. 12, comma 3, lettera *a)*, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, deve essere attestata a mezzo di perizia giurata, in prosieguo denominata perizia.

2. Nella perizia devono essere individuati e precisati i seguenti dati:

*a)* dati riguardanti i veicoli: fabbrica/tipo; numero di targa; numero di telaio; omologazione o approvazione; carrozzeria; attrezzature installate; dispositivi di sicurezza indipendenti da errore umano in relazione alle tipologie di rifiuti da trasportare (es.: veicoli in fase di lavoro = freni bloccati); revisione risultante dalla carta di circolazione; uso proprio o uso di terzi; eventuale licenza al trasporto di cose in conto proprio e relativi codici dell'attività economica, delle cose o classi di cose che possono essere trasportate; eventuale autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi o iscrizione all'albo autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85;

*b)* le tipologie di rifiuti per i quali il veicolo viene dichiarato idoneo, ed in particolare le singole tipologie di rifiuti con i relativi C.E.R.;

*c)* le modalità e le condizioni di effettuazione del trasporto in relazione alle diverse tipologie di rifiuti per i quali è richiesta l'iscrizione;

3. L'attestazione dell'idoneità di più di un veicolo può essere redatta in un unico documento, purché vengano riportati, per ciascun veicolo, tutti gli elementi richiesti ai commi 1 e 2.

Art. 2.

*Attribuzioni del responsabile tecnico*

1. Il controllo e la verifica della permanenza delle caratteristiche del mezzo di trasporto risultanti dalla perizia nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella perizia medesima in relazione alle diverse tipologie di rifiuti, sono effettuati e garantiti dal responsabile tecnico.

2. Il responsabile tecnico è tenuto a dare senza indugio comunicazione al legale rappresentante dell'impresa e alla sezione regionale dell'albo dell'eventuale inidoneità dei veicoli.

Art. 3.

*Rifiuti classificabili come merci pericolose e altri rifiuti*

1. Qualora le tipologie di rifiuti da trasportare rientrino nel campo di applicazione della disciplina del trasporto delle merci pericolose, la perizia deve indicare, per ogni tipologia o gruppi di tipologie di rifiuti, le corrispondenti classi ADR ed il trasporto deve avvenire con le modalità di cui all'art. 168 del codice della strada.

2. Qualora le tipologie di rifiuti da trasportare non rientrino nel campo di applicazione della disciplina del trasporto delle merci pericolose, le carrozzerie dei veicoli devono avere, in relazione allo stato fisico dei rifiuti, le seguenti caratteristiche:

*a)* per il trasporto in cisterna dei rifiuti allo stato liquido o fangoso possono essere utilizzate, compatibilmente con il tipo di rifiuto, cisterne per spurgo pozzi neri (se munite di idoneo titolo autorizzativo) ovvero cisterne attrezzate con idonee apparecchiature per il carico e lo scarico. Possono essere utilizzate, altresì, cisterne per il trasporto di merci pericolose alle condizioni indicate dal progettista e/o dal costruttore.

*b)* i rifiuti solidi, granulari o pulvirulenti possono essere trasportati con carrozzerie aventi almeno le seguenti caratteristiche:

non deteriorabili in relazione al tipo di trasporto da effettuare, alla durata e frequenza d'uso nei limiti della normale utilizzazione del veicolo;

essere facilmente bonificabili (per es. mediante getti di acqua, vapore, ecc.);

consentire facilmente il carico e lo scarico;

essere a tenuta, in relazione alle tipologie di rifiuti da trasportare, con possibilità di aperture che evitino il formarsi di sovrapressioni interne.

3. I mezzi destinati al trasporto dei rifiuti di origine animale di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 non possono essere destinati al trasporto di altre tipologie di rifiuti.

Art. 4.

*Carrozzerie stabilmente installate*

1. Le caratteristiche rilevate in sede di effettuazione della perizia e ritenute indispensabili al fine di un regolare trasporto di rifiuti, quali il materiale e lo spessore delle pareti, l'altezza delle sponde la copertura, il dispositivo di ribaltamento posteriore, la possibilità o meno di fenditure nelle giunzioni, la possibilità di bonifica, e ogni altro elemento ritenuto utile, devono risultare dalla perizia medesima ed essere riportate nel provvedimento di iscrizione.

Art. 5.

*Carrozzerie mobili*

1. La perizia deve indicare il tipo di carrozzeria utilizzabile, come risulta dalla carta di circolazione del veicolo.

2. L'accertamento del perito deve essere effettuato su almeno una delle carrozzerie della stessa tipologia proposte. Le caratteristiche rilevate e ritenute indispensabili al fine di un regolare trasporto di rifiuti, quali il materiale e lo spessore delle pareti, l'altezza delle sponde, la copertura, il dispositivo di ribaltamento posteriore, la possibilità o meno di fenditure nelle giunzioni, la possibilità di bonifica, e ogni altro elemento ritenuto utile, devono risultare nella perizia ed essere riportate nel provvedimento d'iscrizione.

Art. 6.

*Imballaggi*

1. Per il trasporto dei rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, si fa riferimento alle appendici A5 e A6 dell'ADR.

2. Per le tipologie di rifiuti che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina del trasporto delle merci pericolose il riferimento alle norme delle sopracitate appendici ha luogo solo in quanto le stesse siano applicabili (ad es. non ricorre l'approvazione degli imballaggi da parte dell'autorità competente o da organismi da essa designati, prevista dalla normativa ADR).

Art. 7.

*Prove di funzionamento*

1. La perizia deve accertare il funzionamento delle eventuali attrezzature ausiliarie necessarie per il carico e lo scarico dei rifiuti ivi comprese le attrezzature di emergenza, l'etichettatura fissa con le indicazioni prescritte, i pannelli e i segnali previsti dal codice della strada.

Art. 8.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Le perizie già rilasciate alla data di adozione della presente deliberazione restano valide ed efficaci per tutta la durata del periodo d'iscrizione in corso.

2. In sede di rinnovo dell'iscrizione, la perizia può essere sostituita da apposita dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti della legge n. 15/1968, con la quale il legale rappresentante dell'impresa e il responsabile tecnico, consapevoli delle conseguenze anche penali delle dichiarazioni false o mendaci, attestano che i dati, le condizioni, le prescrizioni, le caratteristiche ed i requisiti individuati ed attestati nella perizia rilasciata ai sensi della presente deliberazione continuano ad essere attuali, sono rispettati e sono conformi a quanto previsto per l'esercizio dell'attività dalla normativa vigente. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 2.

3. La deliberazione prot. n. 00l del 17 novembre 1997 è abrogata.

Roma, 27 settembre 2000

*Il presidente:* PERNICE

*Il segretario:* ONORI

**00A14900**

## UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO 29 settembre 2000.

**Modificazioni allo statuto.**

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la tabella *E* relativa agli ordinamenti degli studi della facoltà di medicina e chirurgia, allegata al regolamento didattico d'ateneo emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998;

Viste le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi accademici di questo Ateneo;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 7 ottobre 1999;

Decreta:

La tabella *E* del regolamento didattico d'Ateneo dell'Università degli studi di Verona è modificata come di seguito specificato:

*Articolo unico*

Dopo l'art. 159 e con lo scorrimento degli articoli successivi, è modificato lo statuto della scuola di specializzazione in Genetica medica.

«STATUTO DELLA SCUOLA
DI SPECIALIZZAZIONE IN GENETICA MEDICA

Art. 160.

La scuola di specializzazione in Genetica medica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica e dell'area della diagnostica e del laboratorio.

Art. 161.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della genetica medica e specialisti di laboratorio di genetica medica.

A partire dal terzo anno sono previsti due indirizzi:

indirizzo medico - laurea di ammissione: medicina e chirurgia;

indirizzo tecnico - lauree di ammissione: medicina e chirurgia e scienze biologiche.

Art. 162.

La Scuola rilascia il titolo di specialista in Genetica medica.

Art. 163.

La scuola ha la durata di quattro anni.

Art. 164.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e a quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. La sede amministrativa della Scuola è l'Istituto di biologia e genetica della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 165.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in 5 per ciascun anno di corso, per un totale complessivo di 20 specializzandi, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 164.

---

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A - AREA PROPEDEUTICA

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni fondamentali di genetica, di statistica, di biologia, con particolare riguardo alle patologie geniche, cromosomiche e multifattoriali applicabili alla genetica medica. Deve inoltre acquisire le basi teorico-pratiche della consulenza di genetica e del laboratorio di genetica.

Settori:

E05A Biochimica;

E11X Genetica;

E13X Biologia applicata;

F01X Statistica medica;

F03X Genetica medica;

F04A Patologia generale;

F22B Medicina legale.

B - AREA TECNICO-METODOLOGICA

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali teoriche e le tecniche dei settori di laboratorio di genetica medica, particolarmente in ambito molecolare, citogenetico, immunogenetico e le relative applicazioni cliniche a scopo diagnostico e prognostico.

Settori:

E13X Biologia applicata;

F03X Genetica medica;

F04A Patologia generale.

C - AREA GENETICO-MEDICA

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze di base necessarie alla valutazione genealogica, epidemiologica, alla analisi dei modelli di trasmissione per la diagnosi e la formulazione di prognosi di rischio individuale e riproduttivo. Deve inoltre acquisire quelle competenze cliniche indispensabili per un adeguato approccio al paziente affetto da patologie genetiche.

Settori:

F01X Statistica medica;

F03X Genetica medica;

F04A Patologia generale;

F20X Ostetricia e ginecologia;

F22B Medicina legale.

---

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

La tesi di specializzazione potrà essere svolta su argomento relativo alle materie del corso di specializzazione.

Gli specializzandi, per essere ammessi all'esame di diploma, debbono aver adempiuto ai seguenti obblighi, in relazione all'indirizzo seguito:

1. *Indirizzo medico.*

Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilità:

partecipare all'attività di 50 casi di consulenza genetica con responsabilità diretta alla diagnostica;

espletamento delle consulenze stesse;

partecipazione all'attività e alla interpretazione di 10 analisi di citogenetica, 10 analisi di genetica molecolare e 10 analisi di immunogenetica, discusse con il docente.

Durante tutto il corso di specializzazione devono essere previste frequenze in reparti clinici per il completamento della preparazione genetico-clinica dello specializzando.

2. *Indirizzo tecnico.*

Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilità:

esecuzione diretta di 30 analisi di citogenetica;

esecuzione diretta di 30 analisi di genetica molecolare;

esecuzione diretta di 30 analisi di immunogenetica;

refertazione delle analisi stesse.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie delle diverse metodologie ed il relativo peso specifico».

Verona, 29 settembre 2000

*Il rettore:* MOSELE

**00A14653**

---

## UNIVERSITÀ DI CATANZARO «MAGNA GRÆCIA»

DECRETO 3 novembre 2000.

**Emanazione dello statuto.**

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 relativa all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione e al funzionamento del senato accademico integrato di questo ateneo di cui all'art. 16 della legge n. 168/1989 sopra citata;

Visti in particolare il parere del consiglio di amministrazione, espresso nella seduta del 3 agosto 2000 e le deliberazioni assunte dal senato accademico integrato nella seduta del 4 agosto 2000;

Visto che l'Ateneo con nota di trasmissione prot. 7000 del 4 agosto 2000 ha trasmesso il testo dello statuto al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica al fine di consentirne il controllo di legittimità e di merito ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 9 e 10, della legge n. 168/1989;

Considerato che eventuali rilievi, per la sopra menzionata normativa, devono essere formulati entro sessanta giorni dalla trasmissione dello statuto medesimo;

Preso atto che alla data del presente decreto da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non risultano pervenuti a questo ateneo rilievi;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto generale d'ateneo in questione;

Decreta:

È emanato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo «Statuto dell'Università degli studi di Catanzaro Magna Græcia» allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 3 novembre 2000

*Il rettore:* VENUTA

---

ALLEGATO

STATUTO

Art. 1.

*Principi generali*

1. L'Università degli studi «Magna Græcia» di Catanzaro è una comunità di studio avente come fine lo sviluppo della ricerca scientifica e la trasmissione della conoscenza.

2. L'Università ispira la propria azione e la propria organizzazione alla Costituzione e alle leggi della Repubblica italiana e alla Magna carta sottoscritta dalle università europee.

3. L'Università assume come valori fondamentali la libertà di ricerca e la libertà di insegnamento, nel rispetto dei propri obiettivi didattici.

4. L'Università è un'istituzione di alta cultura con personalità giuridica propria e autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.

5. L'Università localizza le sue strutture in un'unica area universitaria e ha carattere residenziale; individua in questa scelta uno strumento fondamentale al fine della integrazione tra i saperi, della creazione di una comunità di studio e di ricerca e per l'efficacia della propria azione formativa.

6. L'Università promuove l'effettività del diritto allo studio, la crescita culturale, professionale e sociale degli studenti.

7. L'Università è attenta ai bisogni della comunità, alla quale, nel rispetto della propria autonomia istituzionale, assicura la collaborazione per i piani di formazione e di sviluppo, e promuove l'integrazione tra ricerca scientifica e sistema produttivo.

8. L'Ateneo richiede al personale la leale collaborazione e il rispetto dei suoi principi istituzionali.

Art. 2.

*Logo e motto*

Il logo dell'Università «Magna Græcia» riproduce una moneta brettia (III secolo a.C.) raffigurante i dioscuri a cavallo e, sotto, la scritta BPETTIΩN. L'altra faccia della moneta mostra la testa dei Dioscuri.

Il motto dell'Ateneo è: *Dubium sapientiæ initium.*

I colori dello stendardo dell'Università sono l'oro del logo e il rosso affiancato dal verde e dal blu.

Art. 3.

*Potestà regolamentare*

1. Nell'ambito della disciplina dettata dalla legge e dallo statuto, l'organizzazione e le attività didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università sono disciplinate mediante regolamenti d'Ateneo e, in conformità a questi, mediante regolamenti delle singole strutture.

2. Regolamento generale d'Ateneo.

Il regolamento generale d'Ateneo è deliberato dal senato accademico e stabilisce le norme relative all'organizzazione dell'Università e, tra queste, in particolare determina:

*a)* le norme nel cui rispetto le singole strutture didattiche e di ricerca possono adottare regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento;

*b)* le modalità di organizzazione degli apparati dell'amministrazione centrale e periferica.

3. Regolamento didattico d'Ateneo.

Il Regolamento didattico d'Ateneo è deliberato dal senato accademico e individua i corsi per i quali l'Università rilascia titoli di studio e disciplina l'ordinamento didattico e l'organizzazione delle attività di formazione, compresi i servizi di tutorato e il servizio ai disabili.

4. Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Il regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, deliberato dal consiglio di amministrazione, disciplina la gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Università, assicurandone l'efficienza e la rapidità.

Il regolamento prevede la facoltà dell'Università di contrarre mutui, o altra forma di finanziamento, di avvalersi anche di avvocati del libero foro, nonché di avvocati dell'Università iscritti ad apposito albo, o di altri professionisti. Prevede inoltre di assicurare i titolari di cariche elettive e i dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni e l'eventuale assunzione di spese processuali.

5. Regolamento della consulta degli studenti.

Il regolamento della consulta degli studenti detta le norme relative al funzionamento della consulta degli studenti di cui all'art. 26 dello statuto.

È deliberato dalla consulta degli studenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è sottoposto all'approvazione del senato accademico.

6. Altri regolamenti.

I regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca disciplinano, in conformità dello statuto e dei regolamenti d'Ateneo, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture stesse.

Sono emanati con decreto del rettore e adottati a maggioranza dell'organo deliberante, a meno di diversa indicazione dello statuto, e sono approvati dal senato accademico.

L'attività per conto terzi è disciplinata con apposito regolamento, approvato dal senato accademico.

Il regolamento di Ateneo sull'accesso ai documenti amministrativi è deliberato dal consiglio di amministrazione.

Art. 4.

*Organi*

1. Gli organi di governo dell'Università sono: il rettore; il senato accademico; il consiglio di amministrazione.

Art. 5.

*Rettore*

1. Il rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge e nei rapporti con i soggetti terzi; ha poteri di direzione e di coordinamento, iniziativa, esecuzione dei programmi e dei deliberati del senato accademico e del consiglio di amministrazione e di vigilanza al fine di assicurare la realizzazione degli scopi istituzionali dell'Università e di garantire l'osservanza delle normative vigenti, dello statuto e dei principi generali in esso sanciti, il buon funzionamento dell'amministrazione e delle strutture didattiche e scientifiche, i diritti e i doveri del personale e degli studenti, anche mediante l'adozione di direttive per la corretta applicazione dell'ordinamento universitario.

2. In particolare, il rettore:

*a)* convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, predispone il relativo ordine del giorno, ne coordina le attività e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;

*b)* predispone il programma annuale delle attività e il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo, anche per quanto riguarda l'edilizia, nonché la programmazione del fabbisogno di personale;

*c)* designa e nomina il direttore amministrativo;

*d)* può assegnare risorse finanziarie, strumentali e umane e, in particolare, le assegna ai centri;

*e)* emana lo statuto, i regolamenti e i successivi atti di modifica;

*f)* esercita il potere disciplinare nei confronti di tutto il personale e sugli studenti, fatte salve le competenze di legge del direttore amministrativo;

*g)* ha la responsabilità di rendere operativi i programmi e i deliberati del senato accademico e del consiglio di amministrazione;

*h)* in caso di necessità ed urgenza assume gli atti di competenza degli altri organi.

3. Il rettore nomina un prorettore tra i professori ordinari o straordinari a tempo pieno, o che optino per il tempo pieno al momento dell'assunzione della carica. Il prorettore supplisce il rettore in caso di impedimento o assenza, svolge le funzioni eventualmente delegategli dal rettore e decade al momento della cessazione del mandato rettorale.

Art. 6.

*Elezione e nomina*

1. Il rettore è eletto, previa presentazione di candidatura, tra i professori ordinari a tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione.

2. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo; spetta inoltre ai rappresentanti dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo nonché degli studenti (in numero corrispondente al numero delle rappresentanze nei consigli di facoltà per ciascuna di queste categorie). I rappresentanti aventi diritto al voto, nel numero così determinato, vanno scelti tra quelli presenti in tutte le strutture didattiche, scientifiche e amministrative secondo le norme del regolamento elettorale.

3. Il rettore è eletto a maggioranza degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione si procederà al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. È eletto rettore il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti; a parità di voti é eletto il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

4. Il rettore dura in carica quattro anni e può essere rieletto consecutivamente due volte.

5. In caso di anticipata conclusione del mandato rettorale, il prorettore assume le funzioni di rettore fino all'insediamento del nuovo rettore; il neoeletto resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del mandato.

6. Fermo restando quanto previsto dallo statuto, le modalità per l'elezione del rettore sono definite in via regolamentare.

Art. 7.

*Senato accademico*

1. Il senato accademico promuove, programma, indirizza e coordina le attività di ricerca, didattiche e di servizio, salve le attribuzioni riservate ad altre strutture dalla legge o dal presente statuto.

2. In particolare, delibera:

*a)* il programma annuale delle attività e il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo;

*b)* il programma edilizio;

*c)* le modifiche dello statuto, i regolamenti d'Ateneo e i regolamenti delle singole strutture;

*d)* l'istituzione o la disattivazione delle strutture scientifiche e didattiche d'Ateneo;

*e)* la ripartizione, la destinazione e la messa a concorso dei posti del personale docente, valutate le esigenze espresse dalle facoltà o dalle altre strutture scientifiche e didattiche, i programmi scientifici e di sviluppo dell'Ateneo, i bisogni della didattica e il numero degli studenti;

*f)* le indennità di cariche accademiche;

*g)* la stipula delle convenzioni e delle intese con soggetti terzi.

Art. 8.

*Composizione*

1. Il senato accademico è costituito con decreto rettorale ed è composto dal rettore, dai presidi di facoltà, da rappresentanti dei direttori dei dipartimenti, in misura non superiore al numero dei presidi, eletti da un unico collegio formato dai componenti dei consigli di Dipartimento.

Qualora siano costituite aree didattiche, il coordinatore è componente del senato accademico e la rappresentanza dei direttori di Dipartimento è parimenti aumentata.

2. Alle adunanze del senato accademico partecipa con funzioni consultive il direttore amministrativo, che ha anche la funzione di segretario verbalizzante.

Partecipa, con funzioni consultive e su invito del rettore, in particolare per i problemi degli studenti, il coordinatore della consulta degli studenti.

Art. 9.

*Consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione:

*a)* delibera il bilancio di previsione, approva le variazioni apportate al medesimo;

*b)* delibera il conto consuntivo;

*c)* definisce la dotazione organica complessiva del personale non docente dell'amministrazione dell'Università;

*d)* definisce ogni successiva modificazione del suddetto organico che comporti aumento di spesa;

*e)* delibera in ordine alla gestione patrimoniale;

*f)* approva il regolamento amministrativo-contabile di Ateneo.

Art. 10.

*Composizione*

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal rettore, dal direttore amministrativo, da due professori di ruolo di prima fascia, da un professore di ruolo di seconda fascia, da un ricercatore, da un rappresentante del personale tecnico amministrativo, da due rappresentanti degli studenti, tutti eletti secondo le modalità definite con regolamento d'Ateneo e non rieleggibili per più di una volta. Non sono cumulabili le cariche di consigliere d'amministrazione con quella di componente del senato accademico.

2. Il direttore amministrativo può essere coadiuvato nelle funzioni di segretario verbalizzante da un funzionario da lui designato.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. In caso di anticipata conclusione del mandato conferito ad uno dei consiglieri, il rettore indice nuove elezioni per il completamento del mandato secondo le modalità definite in via regolamentare.

Art. 11.

*Facoltà*

1. La facoltà è una struttura di coordinamento delle attività didattiche.

2. Sono organi di governo della facoltà il preside e il consiglio.

3. L'attività della facoltà è disciplinata con regolamento adottato dal consiglio. Tale regolamento prevederà apposite commissioni per le strutture didattiche afferenti alla facoltà.

4. Ciascuna facoltà è organizzata in centro autonomo di gestione, cui è assegnato un responsabile amministrativo che, nel rispetto delle norme approvate dall'Ateneo, provvede alla gestione amministrativa, organizza le relative risorse umane e strumentali e ne coordina le attività; predispone tecnicamente il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché la situazione patrimoniale e ne risponde direttamente.

Art. 12.

*P r e s i d e*

1. Il preside rappresenta la facoltà, ha funzioni di direzione e di coordinamento, convoca e presiede il consiglio di facoltà, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le delibere, assicura l'efficienza ed efficacia dell'attività didattica e ne è responsabile, presenta al rettore e al consiglio di facoltà la relazione annuale sull'attività didattica.

2. Il preside è eletto fra i professori ordinari o straordinari a tempo pieno, o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione, ed è nominato dal rettore.

3. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del consiglio di facoltà e l'elezione si svolge secondo le modalità stabilite per l'elezione del rettore.

4. Il preside dura in carica tre anni e può essere rieletto due sole volte consecutive.

5. Il preside può nominare un vicario che lo sostituisce nelle funzioni in caso di impedimento o assenza.

Art. 13.

*Consiglio di facoltà*

1. Il consiglio è l'organo collegiale di governo della facoltà.

2. Esso è composto dal preside e dai professori, di ruolo e fuori ruolo, appartenenti alla facoltà, da una rappresentanza dei ricercatori (non superiore a un terzo del numero dei professori), da un rappresentante del personale non docente e da due a quattro rappresentanti degli studenti sulla base dei corsi di studio attivati, secondo le norme del regolamento di Ateneo e di quello di facoltà.

3. In particolare, il consiglio di facoltà:

*a)* definisce i criteri generali per il coordinamento delle attività didattiche;

*b)* formula i piani di sviluppo e avanza le conseguenti proposte al senato accademico;

*c)* delibera il regolamento di facoltà;

*d)* può istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi o deliberativi.

Art. 14.

*Dipartimento*

1. Il Dipartimento è la struttura organizzata di uno o più settori scientifico-disciplinari, omogenei per fini, deputata allo sviluppo della ricerca e all'attività didattica.

2. I dipartimenti sono istituiti con decreto del rettore, secondo le norme del regolamento generale d'Ateneo, che devono comunque prevedere:

*a)* il numero minimo dei componenti per la costituzione di un Dipartimento;

*b)* forme di incentivazione per i dipartimenti che conseguano risultati di eccellenza nella ricerca e nella didattica;

*c)* l'individuazione del senato accademico, quale organo competente per dirimere eventuali controversie comprese quelle delle afferenze.

3. Sono organi del Dipartimento il consiglio e il direttore.

4. L'organizzazione e l'attività del Dipartimento sono disciplinate con regolamento adottato dal consiglio.

5. Ciascun Dipartimento è organizzato in centro autonomo di gestione; ad esso è assegnato un segretario amministrativo che, nel rispetto delle norme approvate dall'ateneo, provvede autonomamente alla gestione amministrativa della struttura, organizza le risorse umane e strumentali assegnate e ne coordina le attività; predispone tecnicamente il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché la relazione sulla situazione patrimoniale e ne risponde direttamente.

Art. 15.

*Direttore*

1. Il direttore rappresenta il Dipartimento, ha le funzioni di direzione di coordinamento, convoca e presiede il consiglio cura l'esecuzione delle relative deliberazioni ed emana le direttive necessarie per la gestione amministrativa del Dipartimento stesso, in conformità a quanto previsto in via regolamentare.

2. Il direttore è eletto dal consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno, di prima o seconda fascia, ed è nominato con decreto del rettore.

3. Il direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto per due sole volte consecutive. Il professore di ruolo a tempo pieno che inizi il proprio mandato può portarlo a termine qualora sia collocato fuori ruolo.

4. Il direttore può designare un vicedirettore, fra i professori o ricercatori di ruolo del Dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento.

Art. 16.

*Consiglio di Dipartimento*

1. Il consiglio è l'organo di governo del Dipartimento.

2. In particolare:

*a)* delibera il regolamento di Dipartimento;

*b)* promuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca, all'acquisizione dei relativi finanziamenti e ai corsi di studio di primo e secondo livello e *post lauream*.

3. Può costituire commissioni con delega per specifiche funzioni.

4. Fanno parte del consiglio di Dipartimento i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori afferenti al Dipartimento nonché il segretario amministrativo, che partecipa alle sedute con voto consultivo e funzioni di verbalizzazione, un rappresentante tecnico-amministrativo e tre rappresentanti degli studenti eletti secondo le norme del regolamento.

Art. 17.

*Aree didattiche*

1. L'Area provvede all'integrazione e al coordinamento in strutture didattico-formative di settori scientifico-disciplinari, secondo modalità e forme stabilite in via regolamentare, al fine di permettere la realizzazione di corsi di studio che richiedano nuove integrazioni o organizzazioni delle competenze dei settori.

2. L'area è rappresentata da un coordinatore eletto dai componenti del consiglio secondo quanto previsto nel regolamento. La composizione del consiglio è determinata secondo un apposito regolamento deliberato in prima istanza dal senato accademico. L'area ha la sua propria potestà regolamentare.

3. All'area si applicano le norme dei centri gestione.

4. L'area è istituita con decreto del rettore.

Art. 18.

*Composizione dei consigli, limitazioni*

La composizione dei consigli negli atti riguardanti persone o posti di professori o ricercatori è limitata alla fascia corrispondente alla persona o al posto e a quelle superiori.

Art. 19.

*Centri interdipartimentali*

1. I centri interdipartimentali sono strutture di coordinamento per lo svolgimento di ricerche di rilevante impegno scientifico, che coinvolgono attività dei diversi dipartimenti anche esterni all'Ateneo.

2. I centri sono istituiti per la durata dei programmi scientifici o di sviluppo tecnologico e in accordo alla durata dei relativi finanziamenti.

3. Previo parere del senato accademico, i centri interdipartimentali sono istituiti con decreto del rettore e disciplinati secondo le norme del regolamento di Ateneo.

Art. 20.

*Sistema bibliotecario di ateneo*

1. Le biblioteche sono centri di documentazione dedicati alle esigenze della ricerca e della didattica e inseriti funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali, internazionali.

2. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e gestionali valgono le norme relative ai centri di servizi.

3. Previo parere del senato accademico, le biblioteche sono istituite con decreto del rettore e disciplinate secondo le norme del regolamento d'Ateneo. Analogamente potranno essere istituiti un archivio di ateneo e un museo storico-scientifico.

Art. 21.

*Centro di servizi*

1. Il centro di servizi organizza attività di rilevante impegno, o l'utilizzo di apparecchiature complesse di interesse comune a più strutture, al fine di realizzare economie di scala dal punto di vista finanziario, tecnologico o didattico-scientifico.

2. Il centro è costituito con decreto del rettore, che assegna le necessarie risorse di personale, finanziarie, strumentali e logistiche; può avere autonomia di gestione secondo quanto previsto dal decreto istitutivo.

Art. 22.

*Centro di servizi per il personale*

1. Il centro promuove il miglioramento delle condizioni di vita, di salute e di lavoro del personale e dei familiari.

2. Per la costituzione del centro valgono le norme indicate per i centri di servizi ed è disciplinato da apposito regolamento rettorale.

Art. 23.

*Centro di orientamento e formazione*

È istituito il centro per l'orientamento e la formazione degli studenti per la loro accoglienza nell'Università.

Tale centro provvederà anche all'osservatorio dell'occupazione dei laureati o diplomati o dei dottorandi.

Il centro è istituito con decreto del rettore.

Art. 24.

*Comitato per lo sport universitario*

1. È costituito, con decreto del rettore, il comitato per lo sport universitario, con lo scopo di promuovere l'attività sportiva degli studenti e del personale universitario e di sovrintendere agli indirizzi di gestione degli impianti e ai programmi di sviluppo delle varie attività, compresi quelli per i disabili.

2. Compongono il comitato: il rettore o un suo delegato, con funzioni di presidente, due docenti designati dal senato accademico, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e due studenti eletti secondo le norme dettate in via regolamentare, il direttore amministrativo o un suo delegato.

3. I programmi di sviluppo delle attività sportive possono essere attuati dal comitato mediante convenzione con enti legalmente riconosciuti che perseguono analoghe finalità.

4. L'organizzazione e l'attività del comitato è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 25.

*Centro per le attività culturali*

È istituito il centro per le attività culturali.

Il centro ha come fine la programmazione, la promozione e realizzazione di iniziative culturali da parte dell'ateneo.

Il centro è regolamentato con decreto del rettore, che ne stabilisce anche la composizione. Può avere autonomia di gestione.

Art. 26.

*Consulta degli studenti*

1. Al fine di assicurare la partecipazione degli studenti all'attività e allo sviluppo dell'Ateneo è istituita la consulta degli studenti avente autonome funzioni propositive e funzioni consultive per il rettore.

2. La consulta disciplina autonomamente le forme e le modalità di organizzazione delle proprie attività e nomina, al proprio interno, un coordinatore, che rappresenta la consulta nel senato accademico. Periodicamente la consulta si riunisce con il rettore.

3. La consulta:

cura l'informazione degli studenti attraverso opportuni strumenti;

esprime pareri, entro i termini stabiliti dal rettore, per quanto riguarda l'organizzazione didattica e i servizi degli studenti, il regolamento didattico d'Ateneo e le proposte del senato accademico in materia di determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;

formula proposte in ordine alle forme di attuazione del diritto allo studio;

propone programmi per lo svolgimento di attività culturali degli studenti;

esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente statuto e dai regolamenti.

4. La consulta è istituita con decreto del rettore e ne fanno parte i rappresentanti degli studenti nelle strutture didattiche e scientifiche, fino ad un massimo di quindici. Tale numero può essere integrato con decreto del rettore.

Art. 27.

*Commissione per la disabilità*

È costituita la commissione per la disabilità che discute le linee di indirizzo e le scelte operative da portare all'attenzione degli organi d'ateneo per assicurare la partecipazione dei disabili alla vita culturale, accademica e sociale nell'Università.

La commissione è istituita con decreto del rettore ed è composta da docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo. Può essere chiesta la partecipazione di associazioni di volontariato o rappresentanti di altri enti. Essa è presieduta dal rettore o da un suo delegato.

Art. 28.

*Commissione per i rapporti con il MURST*

1. È istituita la commissione per i rapporti con il MURST, composta dal rettore, dal direttore amministrativo e un rappresentante del MURST nominato dal Ministro. Sulla base degli argomenti in discussione possono essere chiamati a partecipare altri componenti dell'Università o del MURST.

2. La commissione esaminerà le iniziative rilevanti e i problemi dell'università che interessano le due istituzioni.

Art. 29.

*Consulta per i rapporti tra Università ed enti locali*

1. Con decreto rettorale è istituita la consulta per i rapporti tra università e gli enti locali.

2. La consulta è composta dal rettore, dal presidente della giunta regionale della Calabria, dal presidente della provincia di Catanzaro, dal sindaco di Catanzaro.

3. Sulla base delle modalità definite in via regolamentare, sentiti eventualmente anche gli enti interessati, la consulta assicura le opportune forme di raccordo con gli enti ed esamina i problemi di comune interesse.

Art. 30.

*Consulta per i rapporti tra Università, le associazioni e altri enti territoriali e per i rapporti con gli enti di ricerca*

1. Con decreto rettorale sono istituite la consulta per i rapporti tra università e le associazioni e altri enti territoriali e la consulta per i rapporti tra Università e gli enti di ricerca o di alta cultura.

2. La consulta per i rapporti tra università e le associazioni e gli altri enti territoriali è composta dal rettore, da un rappresentante della camera di commercio, da due rappresentanti dell'associazione degli industriali, di cui uno della piccola e media impresa e da un rappresentante di altri enti o associazioni indicati nel decreto istitutivo.

3. La consulta per i rapporti tra Università e gli enti di ricerca o di alta cultura è costituita dal rettore e un rappresentante degli enti di ricerca o di alta cultura indicati nel decreto istitutivo.

4. Sulla base delle modalità definite in via regolamentare, le consulte assicurano le opportune forme di raccordo con le associazioni e gli altri enti territoriali e con gli enti di ricerca, ed esaminano i problemi di comune interesse.

Art. 31.

*Consulta per i rapporti tra Università e professioni*

1. Con decreto rettorale è istituita la consulta per i rapporti tra Università e professioni.

2. La consulta è composta dal rettore, da tre professori o ricercatori designati dal rettore, da un rappresentante per ciascuno degli ordini, albi o collegi professionali per la cui iscrizione è previsto il possesso di titolo di studio rilasciato dall'Università.

3. Sulla base delle modalità definite in via regolamentare, la consulta assicura le opportune forme di raccordo con il mondo delle professioni ed esamina i problemi di comune interesse.

Art. 32.

*Comitato bioetico*

È istituito il comitato bioetico.

La composizione e il regolamento sono stabiliti con decreto del rettore.

Art. 33.

*Strutture organizzative complesse*

1. L'Università può partecipare alla costituzione di consorzi con altre università o con altri soggetti pubblici o privati.

2. L'Università può partecipare alla costituzione di società, anche a fini di lucro, e può costituire una o più aziende universitarie, o strutture organizzative autonome altrimenti nominate, previa deliberazione del senato accademico. Di queste una è deputata ai servizi per il diritto allo studio (nella quale è maggioritaria la presenza degli studenti), un'altra è deputata alla residenzialità.

3. L'azienda policlinico universitario assicura lo svolgimento delle attività integrate didattico-scientifico-assistenziali ed è disciplinata dall'apposito regolamento.

4. L'Università può istituire scuole superiori di alta cultura.

Art. 34.

*Attività scientifiche*

La ricerca scientifica è fine primario dell'Università che è impegnata a promuoverne lo sviluppo e la piena partecipazione dei docenti. L'Università assicura le risorse logistiche e può contribuire ai finanziamenti; incentiva e valuta la produttività dei docenti secondo le norme di apposito regolamento.

Art. 35.

*Attività didattiche*

L'Università incentiva la partecipazione dei docenti e del personale tecnico-amministrativo all'attività didattica, alla sua organizzazione e al suo sviluppo secondo le norme di un apposito regolamento; prepara la carta dei servizi per gli studenti.

Art. 36.

*Attività amministrativa principi organizzativi*

1. L'organizzazione e l'attività amministrativa dell'Università hanno il fine primario di garantire un servizio idoneo allo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca.

2. L'organizzazione e l'attività amministrativa devono conformarsi ai principi di:

*a)* programmazione, incentivazione, controllo e valutazione dell'attività;

*b)* semplicità e snellimento delle procedure;

*c)* organizzazione per obiettivi;

*d)* distinzione delle funzioni di indirizzo e controllo, riservate agli organi di governo, dai compiti di attuazione e gestione, attribuiti alla struttura amministrativa;

*e)* ampia flessibilità dell'organizzazione interna;

*f)* imparzialità e trasparenza, anche mediante l'uso delle tecnologie di informazione e comunicazione.

3. L'organizzazione e l'azione delle strutture amministrative è disciplinata con atti interni di organizzazione e, sulla loro base, con determinazioni organizzative dei dirigenti e dei responsabili degli uffici.

4. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

5. L'organizzazione concernente l'attività assistenziale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 37.

*Valutazione dell'attività scientifica, didattica e amministrativa*

1. La valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività didattica, scientifica e amministrativa dell'Ateneo è affidata ad un nucleo di valutazione, composto da cinque componenti.

2. I componenti del nucleo sono nominati dal rettore, sentito il senato accademico, durano in carica tre anni e, di norma, possono essere confermati consecutivamente una sola volta dal rettore; i membri esterni all'Ateneo sono pari ad almeno tre componenti il nucleo.

3. Ogni struttura, didattica e scientifica, e l'amministrazione centrale dell'ateneo presentano annualmente al rettore un'autovalutazione della propria attività e produttività. Nelle strutture didattiche partecipano all'attività di valutazione prioritariamente docenti e studenti.

Art. 38.

*Controllo della gestione contabile*

1. Il controllo della gestione contabile dell'Ateneo è affidato dal consiglio di amministrazione al collegio dei revisori ovvero a una società di certificazioni.

2. Il collegio è designato dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione, ed è composto da un magistrato della Corte dei conti, da due componenti effettivi e un supplente scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori dei conti.

I componenti il collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e, di norma, possono essere nominati una sola volta consecutivamente dal rettore.

Le funzioni e modalità di svolgimento dell'attività del collegio sono disciplinate in via regolamentare.

3. Nel caso in cui il controllo sia affidato a una società di certificazione, la scelta della stessa è effettuata dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 39.

*Fonti di finanziamento*

1. Le fonti di finanziamento dell'università sono costituite dai trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e privati e da entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e contributi universitari, oltre che da donazioni e atti di liberalità, frutti, rendite e ogni corrispettivo di attività negoziale o partecipazione a società azionarie.

3. L'Università può stipulare convenzioni e contratti, può fornire consulenze ed è libera di accettare finanziamenti, contributi e donazioni e di attivare rapporti di collaborazione con lo Stato, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

4. L'Ateneo promuove rapporti convenzionali, rapporti di collaborazione scientifica, nonché attività per conto di terzi, ivi comprese le attività professionali intramurarie.

Art. 40.

*Modifiche dello statuto*

1. Il senato accademico adotta le modifiche statutarie a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 41.

*Entrata in vigore dello statuto e norme transitorie*

1. Il presente statuto entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni che non siano subordinate all'adozione di apposite norme regolamentari.

3. Fino alla attuazione delle rispettive norme, previste dal presente statuto, gli attuali organi collegiali mantengono la loro composizione e le relative funzioni.

4. Il rettore, il preside e direttori di dipartimento in carica all'entrata in vigore dello statuto rimangono in carica fino alla scadenza del mandato in corso. Il numero dei mandati è misurato dall'entrata in vigore dello statuto e dopo il completamento del mandato in corso.

5. La normativa relativa alla composizione dell'elettorato passivo per i direttori di dipartimento sarà sottoposta a valutazione periodica dal senato accademico.

6. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione sono costituiti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello statuto. Fino al 31 ottobre 2001, scadenza del mandato del consiglio di amministrazione in carica prima dell'approvazione dello statuto, mantengono la presenza nel nuovo consiglio di amministrazione i tre rappresentanti degli enti locali e il rappresentante del governo, in aggiunta ai componenti previsti dall'art. 10 dello statuto.

7. Il regolamento elettorale per la prima costituzione degli organi elettivi è deliberato dal senato accademico in carica.

8. Nell'attesa dell'apertura del *campus* l'Università utilizza gli spazi comunque disponibili per le proprie attività.

9. I regolamenti saranno approvati entro nove mesi dall'entrata in vigore dello statuto.

**00A14655**

## LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE

DECRETO 13 novembre 2000.

**Modificazioni allo statuto.**

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativo all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare gli articoli 6, 16 e 21;

Visto l'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, relativo alle università non statali legalmente riconosciute;

Visto l'art. 7 della legge 5 novembre 1996, n. 573, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca;

Visto lo Statuto di autonomia della Libera università di lingue e comunicazione IULM, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 in data 12 marzo 1998, e successive modificazioni;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico in data 1° marzo 2000 e dal consiglio di amministrazione dell'università in data 27 marzo 2000;

Vista la nota rettorale prot. 1476/II/ds in data 2 maggio 2000 con la quale sono state trasmesse al MURST le modifiche di statuto per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 2000, con il quale sono stati formulati rilievi di legittimità sulla proposta di modifica di statuto;

Viste le successive deliberazioni assunte all'unanimità in merito sia dal senato accademico sia dal consiglio di amministrazione dell'università rispettivamente in data 12 luglio 2000 e 14 settembre 2000, con cui sono stati accolti tutti i rilievi formulati;

Vista la nota rettorale protocollo n. 2384/II/ds in data 3 ottobre 2000, con la quale sono state nuovamente trasmesse al MURST le modifiche di statuto che accolgono i rilievi formulati, per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, della legge n. 168/1989;

Considerato che la nota ministeriale in data 30 ottobre 2000, protocollo n. 2950 ufficio I DAUS non contiene osservazioni o rilievi relativi alle modifiche di statuto come successivamente riformulate;

Decreta:

Lo statuto di autonomia della Libera università di lingue e comunicazione IULM di cui alle premesse, risulta essere modificato come segue:

Titolo II - Autorità accademiche - Capo I - Generalità - Art. 7. - Organi di governo

*Comma 1.*

Sono organi di governo della Libera università di lingue e comunicazione IULM:

*a)* il consiglio di amministrazione;

*b)* il senato accademico;

*c)* il presidente;

*d)* il rettore.

Essi sono responsabili dell'osservanza dello statuto e delle leggi applicabili all'università, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

Titolo II - Autorità accademiche - Capo II - Il consiglio di amministrazione - Art. 9. - Attribuzioni.

*Comma 1.*

Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

*a)* programma la gestione e lo sviluppo economico in funzione delle proposte del senato accademico sulla base delle risorse esistenti e provvede all'amministrazione dell'università, deliberando sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo di ciascun esercizio che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre;

*b)* può conferire deleghe a consiglieri e dirigenti e ne determina gli ambiti e la durata;

*c)* nomina, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il direttore amministrativo, scelto tra dirigenti pubblici e privati, ovvero tra manager di chiara fama italiani e stranieri;

*d)* delibera sulle assunzioni del personale tecnico-amministrativo;

*e)* delibera sugli stanziamenti ordinari e straordinari di fondi all'università per quanto attiene all'attività didattica e di ricerca, su proposta del senato accademico;

*f)* stipula contratti di affidamento e di supplenza, contratti per collaboratori linguistici e per altre forme di sostegno dell'attività didattica, su proposta del senato accademico;

*g)* delibera sulle modifiche di statuto su proposta del senato accademico e sentiti i consigli di facoltà per le materie relative all'ordinamento didattico;

*h)* approva i regolamenti di cui all'art. 2, del presente statuto, su proposta degli organi competenti;

*i)* delibera, su proposta del senato accademico, l'istituzione di nuove facoltà, corsi di laurea, diplomi universitari, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca, master, corsi di aggiornamento professionali e ogni altra attività didattica superiore;

*j)* delibera, su proposta del senato accademico, sul numero programmato e sull'importo di tasse e contributi per ogni facoltà, corso di laurea o altra attività di istruzione superiore;

*k)* nomina i membri del nucleo di valutazione, su parere conforme del senato accademico, e ne determina la durata.

Titolo II - Autorità accademiche - Capo III - La giunta dell'università - Art. 13 - Giunta dell'università.

*Comma 1.*

La giunta dell'università è costituita dal presidente del consiglio di amministrazione, dal rettore, da due consiglieri nominati dal consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo che funge da segretario.

*Comma 2.*

Essa si riunisce ogni qualvolta il presidente del consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o a richiesta del rettore o di almeno due dei suoi componenti. Per la validità delle sedute, occorre la presenza di almeno tre componenti.

*Comma 3.*

La giunta dell'università può deliberare sui seguenti atti di ordinaria amministrazione:

*a)* acquisti di attrezzature, apparecchiature e arredi;

*b)* contratti di manutenzione;

*c)* attribuzione di affidamenti interni ed esterni e stipulazione di contratti per corsi ufficiali ed integrativi;

*d)* funzionamento dei laboratori;

*e)* attribuzione di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca e di borse di ricerca e addestramento didattico;

*f)* attribuzione di cicli di conferenze e seminari;

*g)* stipulazione di contratti e convenzioni per attività di ricerca;

*h)* approvazione degli atti concorsuali relativi all'assunzione di personale tecnico-amministrativo.

La giunta dell'università può inoltre assumere ogni deliberazione in caso di urgenza e necessità. In tal caso le delibere della giunta dell'università sono immediatamente esecutive, ma debbono essere portate alla prima riunione del consiglio di amministrazione per la ratifica. In caso di mancata ratifica, esse si intendono decadute e da tale momento cessano la loro efficacia. Il consiglio di amministrazione può ampliare, all'inizio di ogni anno, gli ambiti delle competenze conferite alla giunta dell'università e determinarne criteri e limiti.

Titolo II - Autorità accademiche - Capo V - Il rettore - Art. 16. - Compiti e attribuzioni del rettore.

*Comma 3.*

Il rettore:

*a)* convoca il senato accademico, provvedendo all'esecuzione delle sue deliberazioni;

*b)* provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in merito agli stanziamenti per l'attività didattica e scientifica;

*c)* vigila sul funzionamento dell'università;

*d)* dà, nelle materie di sua competenza, direttive al direttore amministrativo;

*e)* esercita l'autorità disciplinare, secondo la normativa vigente;

*f)* emana lo statuto, i regolamenti di ateneo e quelli interni delle singole strutture, nonché i decreti e gli atti di sua competenza;

*g)* adotta, in caso di necessità e in situazioni di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti per quanto riguarda l'attività didattica e scientifica. Tali provvedimenti saranno sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva utile;

*h)* nomina uno o più prorettori e ne precisa i poteri;

*i)* può conferire deleghe a professori per materie determinate;

*j)* stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei diversi organi accademici, sentite le rappresentanze studentesche;

*k)* esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, in quanto applicabile, dallo statuto e dai regolamenti.

Titolo II - Autorità accademiche - Capo VI - Il direttore amministrativo - Art. 18. - Il direttore amministrativo.

*Comma 1.*

Il direttore amministrativo:

*a)* sovrintende ai servizi amministrativi e contabili dell'università e alla gestione del personale tecnico-amministrativo della Libera università di lingue e comunicazione IULM, in conformità alle direttive e alle delibere del consiglio di amministrazione;

*b)* esercita la funzione disciplinare sul personale dirigente e tecnico-amministrativo, sentito il rettore;

*c)* dura in carica cinque anni ed è rinnovabile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 novembre 2000

p. *Il rettore:* PUGLISI

**00A14654**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Istituzione di un consolato d'Italia di prima categoria in Scutari (Albania)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

*(Omissis).*

Decreta:

Art. 1.

È istituito in Scutari (Albania) un consolato d'Italia di prima categoria con il seguente organico:

capo di consolato;

cancelliere capo/cancelliere principale (due posti);

coadiutore superiore/coadiutore principale (due posti).

Art. 2.

*(Omissis).*

Art. 3.

*(Omissis).*

Art. 4.

Il presente decreto che sarà trasmesso all'ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, avrà effetto a decorrere dal 1° dicembre 2000.

Roma, 20 novembre 2000

*Il Ministro degli affari esteri*
DINI

p. *il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

**00A14901**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Cambi del giorno 28 novembre 2000*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 0,8561 |
| Yen giapponese | 94,54 |
| Dracma greca | 340,42 |
| Corona danese | 7,4587 |
| Lira Sterlina | 0,60190 |
| Corona svedese | 8,7012 |
| Franco svizzero | 1,5148 |
| Corona islandese | 75,33 |
| Corona norvegese | 8,0190 |
| Lev bulgaro | 1,9471 |
| Lira cipriota | 0,57241 |
| Corona ceca | 34,468 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 264,80 |
| Litas lituano | 3,4255 |
| Lat lettone | 0,5404 |
| Lira maltese | 0,3954 |
| Zloty polacco | 3,8485 |
| Leu romeno | 21637 |
| Tallero sloveno | 211,9876 |
| Corona slovacca | 42,944 |
| Lira turca | 589157 |
| Dollaro australiano | 1,6226 |
| Dollaro canadese | 1,3095 |
| Dollaro di Hong Kong | 6,6774 |
| Dollaro neozelandese | 2,0924 |
| Dollaro di Singapore | 1,5042 |
| Won sudcoreano | 1015,76 |
| Rand sudafricano | 6,6329 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**00A14941**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

*AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo al decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante: «Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia.».** (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* sono apportate le seguenti correzioni:

a pag. 39, seconda colonna, all'articolo 8, comma 2, dove è scritto: «2. Quando per effetto della impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo *1*,...», leggasi: «2. Quando per effetto della impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo *7, comma 2*,...»;

a pag. 41, prima colonna, all'articolo 20, comma 1, nella parte in cui viene aggiunto il comma 2-*ter* all'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dove è scritto: «2-*ter*. L'indennità di cui al *2 comma-bis* spetta al coordinatore...», leggasi: «2-*ter*. L'indennità di cui al *comma 2-bis* spetta al coordinatore...».

**00A14940**

*ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo alla legge 24 novembre 2000, n. 340, recante: «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi.».** (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000).

Nella legge citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

nel titolo della legge, riportato sia nel «sommario» che alla pag. 4 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi.», leggasi: «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - *Legge di semplificazione 1999.*»;

a pag. 36, in calce alla legge, dopo la firma di «AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*», si intendono pubblicate le seguenti firme:

«BIANCO, *Ministro dell'interno*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*».

**00A14969**

AVVERTENZA. — In supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 20 dicembre 2000 si procederà alla ripubblicazione del testo della legge 24 novembre 2000, n. 340, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, oggetto del suindicato comunicato di «*Errata-corrige*», corredata delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651279/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.